

COMUNE DI CERMENATE

Provincia di Como

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO

Approvato con delibera di consiglio comunale n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Entrato in vigore: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ART. 1 – Finalità

- 1.1. Il presente regolamento (di seguito “Regolamento”) ha lo scopo di disciplinare le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico per mezzo di scuolabus utilizzato (i) per l’accompagnamento degli studenti da e per il plesso scolastico (ii) per il trasporto da e per i locali in cui si svolge il servizio mensa e (iii) per gli ulteriori programmi di utilizzo relativi ai servizi offerti ai minori dagli istituti scolastici e similari (congiuntamente il “Servizio”).
- 1.2. Il Servizio è erogato dal Comune di Cermenate nell’ambito delle proprie competenze, nel rispetto della normativa nazionale e regionale che regola la materia e concorre a rendere effettivo il diritto allo studio.

ART. 2 -Area di utenza

- 2.1. Il Servizio è rivolto agli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia statale, agli alunni delle scuole dell’infanzia non statali riconosciute dallo Stato ai sensi della Legge n. 62/2000 ed agli alunni della scuola primaria, residenti e non residenti e frequentanti l’Istituzione scolastica nel Comune di Cermenate. Sono in ogni caso esclusi dal Servizio i minori che non abbiano compiuto i 3 (tre) anni di età.
- 2.2. Il Servizio è effettuato solo all’interno del territorio comunale di Cermenate.
- 2.3. Il Servizio può essere erogato agli utenti per ulteriori programmi di utilizzo, da parte degli istituti, scolastici e Centri Ricreativi Diurni gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale o comunque attivi sul territorio, per la durata degli stessi, a discrezione dell’Amministrazione Comunale e anche per raggiungere siti fuori dal territorio comunale. Troveranno applicazione le norme del Regolamento in quanto compatibili.

ART. 3 Funzionamento

- 3.1. Il funzionamento del Servizio è assicurato dall’Area Affari Generali — Ufficio Istruzione.
- 3.2. Nella predisposizione degli ulteriori programmi di utilizzo del servizio di trasporto scolastico, saranno prese in considerazione eventuali proposte e richieste formulate dagli organi collegiali della scuola, nonché dai comitati dei genitori e da enti gestori di servizio rivolti ai minori; tali piani saranno realizzati in conformità agli indirizzi programmatici formulati dall’Amministrazione Comunale.

ART. 4 – Modalità di gestione e accesso al Servizio

- 4.1. Il Servizio è gestito in economia con scuolabus di proprietà dell’Amministrazione Comunale. Il personale addetto al Servizio deve possedere le necessarie capacità tecniche e professionali per lo svolgimento del medesimo e comunque in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile.
- 4.2. Ove la stessa Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità o anche solo l’opportunità, in base ai principi e criteri di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, il Servizio medesimo potrà essere effettuato parzialmente o totalmente mediante il ricorso a ditte specializzate.
- 4.3. L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere temporaneamente, totalmente o

parzialmente il Servizio qualora si verificassero condizioni tali da compromettere la sicurezza dello stesso, quali guasti agli automezzi, gravi condizioni atmosferiche od altro.

- 4.4. È fatto divieto di salire sul mezzo utilizzato per il Servizio a chiunque non sia formalmente autorizzato secondo le previsioni del Regolamento; possono accedere al mezzo, oltre agli alunni regolarmente iscritti ed all'autista, unicamente gli accompagnatori appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale o dalle autorità scolastiche.
- 4.5. Servizio trasporto scuola – locali mensa scolastica - Il servizio, erogato gratuitamente per il trasporto degli studenti da e per i locali in cui viene somministrato il pasto agli studenti, viene attivato automaticamente all'atto di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica secondo gli applicativi individuati dall'Amministrazione Comunale di concerto con l'appaltatore del servizio di ristorazione e gestito dall'Ufficio Istruzione in collaborazione con l'istituto scolastico.
- 4.6. Servizio di accompagnamento tragitto casa – scuola e scuola casa (di seguito “Servizio Scuolabus”). Le modalità di raccolta e gestione delle iscrizioni per l'accesso al Servizio Scuolabus, sono individuate e rese note mediante circolari od altri mezzi idonei dall'Ufficio Istruzione.
- 4.7. L'iscrizione al Servizio Scuolabus deve essere sottoscritta da entrambi i genitori o del tutore e inoltrata entro i termini fissati dall'Ufficio Istruzione e comunque con congruo anticipo rispetto all'inizio del calendario scolastico; la domanda deve essere compilata e trasmessa attraverso le modalità indicate dall'Ufficio Istruzione.
- 4.8. L'iscrizione al Servizio Scuolabus richiesta dopo il termine fissato per la scadenza della presentazione della domanda viene accolta, compatibilmente con la disponibilità di posti a bordo dell'automezzo, senza che ciò comporti cambiamenti nel percorso e nelle fermate stabiliti.
- 4.9. All'atto dell'iscrizione al Servizio Scuolabus o con successivo atto, i genitori dichiarano i nominativi degli adulti di riferimento autorizzati al ritiro del minore. In caso di genitori separati, divorziati o non conviventi, con affidamento congiunto la eventuale delega al ritiro del minore dovrà essere necessariamente sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale e consegnata all'Ufficio Istruzione. La delega così compilata non potrà essere modificata fino al termine del periodo di frequenza salvo non vi sia accordo espresso dei genitori con sottoscrizione congiunta di nuova delega o salvo consegna di provvedimento espresso dell'autorità giudiziaria nelle forme previste dalla legge.
- 4.10. Per il caso di genitori separati, divorziati o non conviventi con affidamento esclusivo, si dovrà compilare una autocertificazione ai sensi di legge e come da modello fornito in fase di iscrizione.

ART. 5 — Organizzazione Servizio Scuolabus

- 5.1. Il Servizio Scuolabus, che prevede il trasporto degli studenti a scuola e da scuola, su tratte di percorrenza stabilite e tempi fissati annualmente dall'Ufficio Istruzione, verrà erogato secondo modalità che garantiscano una razionalizzazione e riduzione dei tempi di percorrenza della tratta servita nel preminente interesse dei minori iscritti al servizio.

- 5.2. Ai fini di quanto sopra, sul territorio interessato dal Servizio Scuolabus saranno previste
- (i) fermate fisse e non modificabili anno per anno, individuate in ragione delle caratteristiche dell'area di riferimento e della popolazione residente (a titolo esemplificativo: via Scalabrini, Centro Storico...)
 - (ii) fermate modulabili che potranno essere individuate di anno in anno in ragione delle richieste pervenute e/o dell'area di riferimento (a titolo esemplificativo: area extra-urbana) o da altre e diverse ragioni che, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, siano ritenute meritevoli di essere prese in considerazione.
- 5.3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non attivare il Servizio Scuolabus qualora le iscrizioni siano in numero inferiore a 20.
- 5.4. Stabilite le tratte di percorrenza ed i relativi punti di fermata, non saranno valutate richieste di fermate supplementari, se non in casi particolarmente gravi e secondo la valutazione dei servizi di riferimento (i.e. Ufficio Istruzione e/o Servizi Sociali).
- 5.5. Fermo restando quanto previsto all'art. 5.2., i percorsi, con relativi orari e fermate, sono in regime di provvisorietà fino a 30 giorni dopo l'avvio del Servizio Scuolabus. In questa fase saranno possibili gli aggiustamenti tecnici a percorsi, orari e fermate ritenuti opportuni ai fini della migliore qualità servizio, in quanto, dandone tempestiva comunicazione, ove necessario, ad utenti ed Istituzioni Scolastiche. Decorsi 30 giorni dall'avvio del Servizio Scuolabus, in assenza di comunicazioni da parte dell'Ufficio Istruzione, percorsi, fermate ed orari sono da ritenersi automaticamente definitivi.
- 5.6. Il genitore o chi ne fa legalmente le veci, personalmente o tramite un adulto delegato secondo le previsioni del Regolamento, è tenuto ad accompagnare ed accogliere alla fermata di pertinenza il minore negli orari stabiliti e solleva l'Amministrazione Comunale, l'autista e gli accompagnatori da ogni responsabilità per ogni e qualsiasi danno e/o pregiudizio possa derivare al minore, o che questi possa causare a terzi dopo la discesa dal mezzo scuolabus o durante gli eventuali tempi di attesa prima della salita.
- 5.7. In caso di mancata presenza dei genitori o degli adulti delegati alla fermata di pertinenza, il minore sarà custodito sul mezzo scuolabus fino al termine del percorso, dove potrà nuovamente essere preso in consegna dagli adulti incaricati. In caso di ulteriore esito negativo il minore sarà consegnato alle competenti autorità. Nel caso di ripetute assenze dell'adulto di riferimento, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del Servizio Scuolabus in favore del minore segnalando in ogni caso gli accaduti ai competenti servizi.

ART. 6 — Tariffe e modalità di pagamento del Servizio Scuolabus

- 6.1. Gli iscritti concorrono alla spesa del Servizio Scuolabus mediante pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale prima del periodo di raccolta delle relative domande di iscrizione e potranno usufruire di eventuali agevolazioni previste dalla legge o dalle competenti autorità.

- 6.2. Le modalità di pagamento in via anticipata delle tariffe sono le seguenti:
- (i) per gli iscritti frequentanti la scuola infanzia: pagamento bimestrale per i mesi da settembre a giugno con la precisazione che la tariffa del mese di settembre viene calcolata al 50% tenuto conto dei periodi di inserimento e della riduzione degli orari scolastici in tale periodo di avvio dell'anno scolastico;
 - (ii) per gli iscritti frequentanti la scuola primaria: pagamento bimestrale per i mesi da settembre ad aprile e pagamento mensile per il solo mese di maggio, già tenuto conto delle date di avvio e conclusione dell'anno scolastico, generalmente e rispettivamente il 12 settembre e 8 giugno di ogni anno, che non coincidono con inizio e fine del mese.
- 6.3. In assenza di determinazione in merito alle tariffe saranno applicate quelle in vigore nell'anno scolastico precedente.
- 6.4. Gli utenti non residenti nel Comune di Cermenate frequentanti l'istituto scolastico di Cermenate che chiedono di usufruire del Servizio Scuolabus non potranno beneficiare delle agevolazioni o sconti tariffari.
- 6.5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere il pagamento di uno o più bimestri della tariffa prevista per la fruizione del Servizio Scuolabus contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione al servizio medesimo. L'importo versato sarà imputato al primo bimestre di funzionamento del Servizio Scuolabus, poi al secondo e così di seguito; in caso di mancata fruizione del Servizio Scuolabus, non dovuta a motivi organizzativi dello stesso, non sarà possibile ottenerne il rimborso.
- 6.6. Il pagamento anticipato - bimestrale o mensile laddove previsto - della tariffa deve avvenire entro il 7 (sette) del primo mese del bimestre di riferimento (o del mese, laddove previsto) secondo le modalità comunicate alle famiglie dall'Ufficio Istruzione.
- 6.7. L'ammissione al Servizio Scuolabus a seguito del suo avvio comporta il pagamento della tariffa relativa all'intero bimestre di riferimento anche se l'iscrizione è successiva all'inizio di tale bimestre.
- 6.8. Non sono previsti rimborsi in caso di mancato utilizzo, salvo in caso di assenza per un mese consecutivo per motivi di salute, documentata tramite certificato medico; il rimborso sarà determinato in proporzione alla mensilità non utilizzata.

ART. 7 — Copertura Assicurativa

Il Comune di Cermenate provvede a stipulare idonea copertura assicurativa che copra i danni agli utenti, al personale di Servizio, agli accompagnatori ed ai mezzi con cui viene effettuato il trasporto scolastico.

ART. 8 — Comportamento a bordo degli automezzi

- 8.1. Gli accompagnatori prendono in consegna i minori dal momento in cui si trovano a bordo del mezzo scuolabus al momento in cui li affidano all'Istituto Scolastico o agli adulti autorizzati al ritiro secondo le norme del Regolamento.
- 8.2. Gli utenti durante il trasporto dovranno tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti

dell'autista e degli altri trasportati, evitando atteggiamenti tali da compromettere la propria e altrui incolumità.

- 8.3. Il minore trasportato che arrechi disturbo agli altri bambini e/o al personale di bordo, viene da quest'ultimo ammonito verbalmente; il Servizio Istruzione ne darà comunicazione scritta alla famiglia.
- 8.4. In caso di recidiva il soggetto sarà escluso dal servizio e non più riammesso, senza alcun rimborso per la quota di servizio eventualmente non usufruita.
- 8.5. In caso di danni arrecati all'automezzo, la famiglia sarà tenuta al risarcimento del danno arrecato all'Amministrazione Comunale.

ART. 9 – Rinuncia al servizio

- 9.1. L'utente che durante l'anno scolastico non intenda più utilizzare il Servizio Scuolabus dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Istruzione, mediante compilazione di apposito modulo o comunque in forma scritta. La tariffa sarà dovuta sino alla fine del mese in corso all'atto di rinuncia.
- 9.2. L'utente che non provveda a comunicare per iscritto la rinuncia è considerato a tutti gli effetti fruitore del Servizio Scuolabus e, quindi, tenuto ai relativi adempimenti anche tariffari.
- 9.3. Solo la tempestiva comunicazione solleva la famiglia dall'obbligo di pagare la tariffa relativa al periodo successivo alla data di rinuncia.

ART. 10 — Reclami

I reclami e/o segnalazioni sul Servizio dovranno essere inoltrati in forma scritta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, il quale acquisirà ogni informazione utile dall'Ufficio Istruzione, competente per la gestione del servizio, affinché siano adottate le eventuali misure correttive. L'Ufficio Istruzione, provvederà a fornire le opportune spiegazioni e/o chiarimenti nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo/segnalazione secondo la normativa vigente.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

- 11.1. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del servizio in oggetto, nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cernenate Via Scalabrini 153 - P.IVA - C.F.: 00550440135 – Tel. 0317776111 PEC: cernenate@pec.provincia.como.it. Contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO): rpd@comune.cernenate.co.it. E' possibile consultare l'informativa completa sul sito internet del Comune.
- 11.2. **Esercizio dei diritti** - L'interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR inviando una PEC all'indirizzo PEC: cernenate@pec.provincia.como.it. oppure scrivendo a Comune di Cernenate - Via Scalabrini 153, 22072, Cernenate CO. L'interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente.